

PROTOCOLLO DI INTESA

Addì, 8 aprile 2013 in Roma

Federambiente, rappresentata dal coordinatore dell'Area Politiche del Lavoro Gianfranco Grandaliano, dal Direttore della Federazione Gianluca Cencia, dal Direttore del Servizio Lavoro Marco Pietrangelo, e da Annamaria Caputi del Servizio Lavoro;

e

Assoambiente, rappresentata dal Presidente della Sezione Rifiuti Urbani Daniela Sangalli, con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni Industriali, e di Donatello Miccoli

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti

FIT CISL rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio


UILTRASPORTI rappresentata da Claudio Tarlazzi e Paolo Modi

FIADEL rappresentata da Luigi Verzicco e Giuseppe Leone

nel quadro delle trattative per il completamento del rinnovo rispettivamente del CCNL FEDERAMBIENTE 30.6.2008 e del CCNL ASSOAMBIENTE 5.4.2008, con il presente Protocollo di intesa convengono quanto segue.

PREMESSO CHE

- con gli Accordi Federambiente 17.06.2011 e 5.6.2012 e con l'accordo Assoambiente del 21.3.2012 le parti stipulanti hanno rispettivamente convenuto di dare vita ad un sistema di prestazioni sanitarie integrative;
- permane la difficoltà degli Enti Locali – in crisi di liquidità per la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, accresciuta dai vincoli del patto di stabilità - a osservare le normali scadenze di pagamento dei canoni di servizio e il loro periodico adeguamento ai costi dei fattori produttivi;
- tende a espandersi e stabilizzarsi, a livello nazionale, la criticità della tenuta economico-finanziaria delle aziende del settore, aggravata, per altro, dalla stretta creditizia imposta dal sistema bancario;



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Gianfranco Grandaliano' and several other illegible signatures.

CONSIDERATO CHE

- Federambiente ed Assoambiente hanno aderito alla richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti di costituire un sistema unico di assistenza sanitaria integrativa per l'intero settore

LE PARTI STIPULANTI

ANCHE NELL' OBIETTIVO DI PROSEGUIRE IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE CONTRATTUALE DEL SETTORE

CONVENGONO DI CONDIVIDERE NEI TERMINI DI SEGUITO SPECIFICATI:

- una regolamentazione dell'assistenza sanitaria integrativa fondata sul presupposto di un unico sistema nazionale per l'intero comparto dei servizi ambientali, che consenta di ottimizzare il rapporto tra contribuzione versata e qualità/quantità delle prestazioni assicurate, in funzione della più ampia platea di lavoratori beneficiari;
- un cronoprogramma idoneo a realizzare il predetto sistema nazionale, anche tenuto conto della necessità di armonizzare tale sistema con le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere nel settore.


TUTTO CIO' PREMESSO E CONVENUTO LE PARTI STIPULANTI CONCORDANO LA SEGUENTE DISCIPLINA

Art. ... - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Ferme rimanendo la validità e la centralità delle forme di assistenza pubblica previste dalla legislazione vigente, le parti concordano di realizzare, per l'intero comparto dei servizi ambientali un unico sistema di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale - in conformità alle norme di cui all'art. 51, comma 2, lett. A) del T.U.I.R. e succ. modifiche e integrazioni - assicurato attraverso una Cassa o Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Le disposizioni del presente articolo sono vincolanti per tutte le imprese che applicano i rispettivi c.c.n.l. FEDERAMBIENTE e ASSOAMBIENTE.

1. L'erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, da stabilirsi, sarà assicurata attraverso una Cassa o Fondo di assistenza sanitaria individuata/o dalle Parti stipulanti, secondo quanto stabilito a termini del successivo comma 6.



2

2. Per il finanziamento di tali prestazioni viene previsto a favore dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, ivi compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, un contributo mensile per dodici mensilità a carico del datore di lavoro pari a € 14,17 (quattordici/17), al netto del vigente contributo di solidarietà e al lordo delle spese di funzionamento del sistema in premessa, da versare con le modalità indicate al successivo comma 10.
Nessun altro costo, diretto o indiretto, può essere a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per il contributo di avvio di cui al successivo comma 7.
3. In caso di mancato versamento dei contributi suddetti, è in capo all'azienda che applica il rispettivo c.c.n.l. FEDERAMBIENTE o ASSOAMBIENTE la piena responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie.
E' fatta salva la facoltà del lavoratore di chiedere all'azienda il risarcimento del danno subito.
4. I lavoratori dipendenti individuati dal comma 2 potranno chiedere, con oneri a proprio carico, l'iscrizione alla Cassa o Fondo dei componenti il proprio nucleo familiare.
5. Qualora convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria integrativa in atto aziendalemente garantiscano ai lavoratori condizioni diverse rispetto a quelle assicurate dalla Cassa o Fondo di cui sopra, le parti aziendali, unitamente alle parti nazionali stipulanti, concorderanno condizioni, modalità e tempi ai fini dell'adesione alla Cassa o Fondo medesima/o.
6. Al fine di realizzare la piena operatività del sistema di assistenza sanitaria integrativa, le parti stipulanti si impegnano a incontrarsi tempestivamente per l'insediamento di un comitato paritetico entro il 15 giugno 2013, costituito da quattro componenti di parte sindacale e quattro di parte datoriale.

Il comitato paritetico avrà il compito di provvedere all'apertura di un conto corrente bancario sul quale far confluire i versamenti aziendali di cui al successivo comma 7.

Il comitato avrà altresì il compito di definire proposte in merito alla selezione e alla scelta della Cassa o Fondo di assistenza sanitaria integrativa regolarmente iscritta/o all'anagrafe dei fondi.


Le proposte del comitato paritetico saranno portate all'approvazione delle parti stipulanti entro il 30 settembre 2013.

7. Oltre al contributo ordinario previsto dal comma 2, per le spese di avvio necessarie ai fini di cui al comma 6, le aziende che applicano i rispettivi c.c.n.l. FEDERAMBIENTE o ASSOAMBIENTE verseranno con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo "una tantum" di quattro (4,00) euro per ogni lavoratore, individuato a termini del comma 2, in forza a tale data, sul conto corrente bancario prescelto a termini del precedente comma.
8. Le parti nazionali provvederanno a versare alla Cassa o Fondo, per le finalità della stessa/o, l'eventuale somma residua del complessivo importo di cui al precedente comma, non utilizzata.
9. In considerazione della complessità dell'iter per la costituzione e l'avvio del sistema di assistenza sanitaria integrativa delineato al precedente comma 6, le aziende che applicano i rispettivi c.c.n.l. FEDERAMBIENTE o ASSOAMBIENTE effettueranno il primo versamento a decorrere dal mese di aprile 2014 alla Cassa o Fondo di assistenza sanitaria integrativa prescelta/o.



10. A partire dal 1° aprile 2014, il contributo sarà versato da tutte le aziende che applicano i rispettivi c.c.n.l. FEDERAMBIENTE e ASSOAMBIENTE, con cadenza trimestrale (1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre – 1° gennaio), relativo al trimestre precedente, e sarà pari a € 42,50.
11. Dallo stesso mese di aprile 2014, la Cassa o Fondo di assistenza sanitaria inizierà a erogare ai lavoratori di cui al comma 2 le prestazioni stabilite dalla specifica Convenzione nazionale.
12. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono quanto disciplinato in materia rispettivamente dagli accordi Federambiente 17.6.2011 e 5.6.2012 e dall'accordo Assoambiente 21.3.2012, stipulati con le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL.


FEDERAMBIENTE




ASSOAMBIENTE




FISE



FP CGIL



FIT CISL



UILTRASPORTI



FIADEL

